



COMUNE DI
SERRAVALLE PISTOIESE

VIA GARIBALDI 50 – SERRAVALLE PISTOIESE
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064
e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 14/03/2022

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2022
- APPROVAZIONE.**

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 16:09, in MODALITA' VIDEOCONFERENZA, alla Prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	LUNARDI PIERO	X		10	LANDI RAFFAELE	X	
2	GORBI FEDERICO	X		11	GIOVANNONI MATTEO		X
3	GARGINI ILARIA	X		12	QUERCI SIMONA		X
4	BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE	X		13	GORI LUCIANA VIVIANA	X	
5	BARDELLI ROBERTO	X		14	BENINI CATERINA	X	
6	FILONI FLORE	X		15	MENCHETTI ELISABETTA	X	
7	VETTORI BENEDETTA	X		16	SPINELLI GIANFRANCO	X	
8	AGOSTINI STEFANO	X		17	ROMANI GIULIA	X	
9	LA PIETRA PATRIZIA	X					

ASSEGNATI: 17 IN CARICA: 17
PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Piero Lunardi nella sua qualità di Sindaco .

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Vera Aquino.

La seduta è: Pubblica

La trascrizione degli interventi verrà riportata nella trasposizione del file audio della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";
- l'art. 1, comma 780 della legge 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 30.03.2021 con la quale sono state confermate per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU;

- Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, A/89 e per le relative pertinenze 0,60% con detrazione di € 200,00
- Aliquota per unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)..... 0,60%
- Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0,10%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
- Aliquota per i terreni agricoli 0,96%
- Aliquota per le aree fabbricabili 1,06%
- Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" 1,06%
- Aliquota di base per tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie 1,06%

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della L. nr. 160/2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 160/2019;

- il comma 757 della L. nr. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Considerato che il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione nr.1/DFdel18 Febbraio2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto Ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'MU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile ed in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Preso atto che, alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU sopra citato e pertanto non si concretizzano gli obblighi di cui alla sopra evidenziata normativa;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Richiamati

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- il comma 755, dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 nr. 160 che prevede la competenza del Consiglio comunale nel deliberare le aliquote dell'IMU, nonché l'art. 52 del D.lgs nr. 446 del 15.12.97, secondo il quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
- il comma 767, dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.

Visto:

- l'articolo 151 comma 1 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 con cui è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies della Legge nr. 15 del 25/02/2022 che ha ulteriormente differito al 31/05/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2022/2024;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs nr. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 4 (Menchetti, Benini, Spinelli e Romani) ed astenuti nr. 0, resi in forma palese dai nr. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2022 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, nelle seguenti misure:

- Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, A/89 e per le relative pertinenze 0,60% con detrazione di € 200,00
- Aliquota per unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)..... 0,60%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
- Aliquota per i terreni agricoli 0,96%
- Aliquota per le aree fabbricabili 1,06%
- Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" 1,06%
- Aliquota di base per tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie 1,06%;
-

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con successiva votazione, con voti favorevoli nr. 10, contrari nr. 1 (Gori) e astenuti nr. 4 (Menchetti, Benini, Spinelli e Romani) resi in forma palese dai nr. 15 consiglieri presenti, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Piero Lunardi

Il Segretario Comunale
Vera Aquino
(atto sottoscritto digitalmente)